



Comune di Letojanni

Città Metropolitana di Messina

Prot. n. 8667 del 03/07/2024

ORDINANZA N. 58 DEL 03/07/2024

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE E DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI PER PREVENIRE FENOMENI DI AGGREGAZIONE SERALE/NOTTURNA E TUTELARE LA QUIETE DEI CITTADINI.

PREMESSO che il Comune di Letojanni intende promuovere l'attrattiva turistica perseguendo l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta turistica integrata delle attività ed iniziative che si svolgono nelle località balneari, quali elementi di caratterizzazione ed identificazione del marketing turistico locale;

CONSIDERATO che nel corso della stagione balneare estiva l'offerta turistica e l'attrattiva degli esercizi di somministrazione pubblica presenti è arricchita ed integrata da una molteplicità di manifestazioni musicali organizzate da una pluralità di soggetti;

Riscontrato che nel corso degli anni si è registrata una sempre maggiore diffusione delle attività di intrattenimento in genere, da svolgersi anche durante l'orario serale e notturno;

CONSTATATO inoltre come le attività e manifestazioni a carattere stagionale e temporanee siano sempre di più anche elementi di promozione della località turistica e non solo momenti dedicati semplicemente allo svago ed al divertimento del pubblico accorso;

CONSIDERATA altresì la notevole frequentazione, specialmente nel fine settimana e durante le aperture serali/notturne, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali pubblici presenti sul territorio comunale, da parte di numerosissimi avventori, attirati spesso dagli intrattenimenti musicali organizzati con diffusioni sonore anche all'esterno dell'esercizio;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale ma che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze e risulta opportuno e necessario contemperare le esigenze di tutti;

PRESO ATTO delle risultanze della seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 2 luglio 2024 avente ad oggetto le problematiche connesse al fenomeno della movida, gli aspetti di sicurezza urbana e la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento;

DATO ATTO che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori e la prevenzione e repressione delle sonorità eccedenti o rumori molesti, assicurando fasce orarie di rispetto o inibizione;

RITENUTO di adottare ai sensi del comma 5 dell'art. 50 del TUEL, specifico provvedimento a tutela della salute umana, del decoro e della vivibilità urbana, con la disciplina delle limitazioni all'orario in ordine alle emissioni sonore nonché delle modalità in ordine all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTI altresì gli artt. 9 e 10 del TULPS R.D. n 773 del 18/06/1931;

VISTO l'art 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.LP.S. così come integrato dal D.P.R. n. 293 del 06/11/2002;

VISTO il D. Lgs. n. 480/94 "Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel TULPS" e successive modifiche; Visto il D. Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";

VISTO la Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" così come modificata dal D. lgs 42/2017;

VISTO il DPCM 16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Tutto ciò premesso, vista la necessità di un riordino delle diverse disposizioni che stabiliscono le condizioni di svolgimento delle attività musicali, di trattenimento e pubblico spettacolo, che prevedono l'utilizzo di impianti elettroacustici sul territorio Comunale sulla base della sopraggiunta normativa;

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza sindacale n. 59 del 27.07.2022;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale dalla data di pubblicazione del presente atto siano osservate le seguenti prescrizioni:

È fatto divieto per gli esercizi di vicinato di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00. Analogo divieto vale altresì per i distributori automatici di bevande alcoliche. Tale divieto non si applica agli esercizi di vicinato che siano anche laboratori artigianali di produzione (ad es. gelaterie, rosticcerie, gastronomie, ecc.);

È fatto divieto, per tutte le altre attività non ricomprese al punto 1, di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00;

Dopo le ore 22.00 e fino alle 1.30 del giorno successivo è consentita agli esercizi pubblici (bar, pub, ristoranti, pizzerie, trattorie, ecc.) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all'interno del locale o dello spazio esterno di pertinenza regolarmente in concessione e nel rispetto della normativa vigente; dalle ore 1.30 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo vige il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Per quanto concerne il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche ai minori si applicano le sanzioni previste dall'art. 689 del c.p. e ss.mm.ii. e la L. n.125 del 30.03.2001;

Agli esercenti di distributori automatici di bevande h24, che insistono nel territorio comunale, di disattivare la distribuzione di bevande alcoliche e superalcoliche a partire dalle ore 22.00 e sino alle ore 7.00 del giorno successivo.

ORDINA ALTRESÌ

Nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, stabilimenti balneari, locali di intrattenimento e svago e similari) è consentita l'attività di intrattenimento musicale così come segue:

Nel periodo compreso tra il **1° giugno al 30 settembre, dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei prefestivi e festivi** per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., **fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante**, è consentita l'organizzazione di serate di trattenimento musicale, senza invito al ballo, **fino alle ore 01:30 del giorno successivo**;

Nel periodo compreso tra il **1° ottobre al 31 maggio** per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., **fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante**, è consentita l'organizzazione di serate di trattenimento musicale, senza invito al ballo, **fino alle ore 24:00**;

In tutti i casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all' adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico con l'obbligo di esporre la “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà d'impatto acustico ex DPR n 227 del 2011” debitamente asseverata dal “tecnico competente”;

Resta **vietato ogni tipo di diffusione musicale all'aperto**, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa **tra le 1:30 e le 9:00 e tra le 14:00 e le 16:00**;

Stabilire i seguenti limiti alle emissioni sonore per attività musicali da svolgersi all'esterno degli esercizi interessati:

dal 1° giugno al 30 settembre: diurno (h 9:00 – 24:00) 65 dB(A) LAeq notturno (h24:00 – 01:30) 55 dB(A) LAeq;

dal 1° ottobre al 31 maggio: diurno (h 9:00 – 22:00) 65 dB(A) LAeq notturno (h22:00 – 24:00) 55 dB(A) LAeq;

Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio può essere consentita la deroga, su esplicita richiesta motivata per particolari eventi.

Rimane consentita nei pubblici esercizi l'emissione di musica di sottofondo che non rechi disturbo. **In piazza Francesco Durante** la diffusione musicale all'aperto, con qualsiasi mezzo, è consentita esclusivamente nell'orario compreso tra le ore 20:00 e l'1:00 del giorno successivo nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre e tra le 19:00 e le 24:00 del giorno successivo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio.

STABILISCE

A fine orario **sarà ammessa una tolleranza di 30 minuti** che dovranno essere sfruttati per abbassare il volume ed invitare i clienti a sfollare.

I gestori degli esercizi pubblici/commerciali dovranno garantire l'impegno a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata all'interno del locale e a mantenere l'igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe all'esercizio ed evitare che bicchieri, lattine e bottiglie siano dispersi nell'ambiente.

DISPONE

Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza;

I trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 pari ad € 300.00;

I medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 pari

ad € 400.00, oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni;

I medesimi trasgressori, dalla terza violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 pari ad € 500.00, oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza entrerà in vigore a far data dal 5 luglio 2024 e sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia. Verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché sul sito istituzionale del Comune di Letojanni.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa:

- a S.E. Prefetto di Messina – PEC protocollo.prefme@pec.interno.it;
- al Comando Stazione Carabinieri di Letojanni –PEC tme27259@pec.carabinieri.it;
- al Commissariato di Taormina – PEC comm.taormina.me@pecps.poliziastato.it;
- alla Compagnia Guardia di Finanza – PEC pa0210000p@pec.gdf.it
- al Comando di Polizia Municipale – SEDE;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina - PEC cp-messina@pec.mit.gov.it.

Il Sindaco
f.to Alessandro Costa